

## STATUTO SOCIALE

### DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

#### **Art. 1**

E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata **“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SALUTE IN MOVIMENTO”** di seguita anche abbreviato **"A.S.D. SALUTE IN MOVIMENTO"**.

#### **Art. 2**

L'Associazione ha sede in Roma, Via Alessandro Volta n° 45 F2 (cap 00153)

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo, ove si renda necessario, potrà trasferire la sede legale all'interno dello stesso comune, senza che ciò comporti modifica statutaria.

Qualsiasi trasferimento dovrà comunque avvenire previa delibera dell'Assemblea dei soci.

#### **Art. 3**

L'associazione ha come scopo:

- la diffusione dell'attività fisica attraverso la promozione e l'organizzazione su tutto il territorio nazionale e all'estero di attività sportive dilettantistiche, di qualsiasi genere e/o disciplina, destinate a tutte le persone anche quelle con disabilità secondarie a patologie che ne compromettano l'efficienza psico-fisica e nelle quali l'attività sportiva può rappresentare un valido aiuto per il recupero e/o per il mantenimento dell'efficienza fisica;

- la promozione della salute, del benessere psico-fisico e mentale, al fine di favorire la più ampia partecipazione ed inserimento nella vita sociale e di relazione e la migliore qualità di vita possibili ai propri associati e a terzi.

- lo studio, lo sviluppo, la divulgazione e l'attuazione di programmi di attività motorie e ricreative destinati alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa in condizioni di salute stabili o con riduzione delle capacità funzionali a seguito degli esiti di patologie di varia natura, incluse quelle secondarie a problematiche oncologiche e cardiovascolari. Gli obiettivi verranno perseguiti attraverso la ricerca, l'elaborazione, la pratica e la divulgazione tramite tutti i canali possibili di programmi di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e di Attività Fisica Adattata (d'ora in avanti denominata AFA)

Per AFA si intendono programmi di attività fisica riconducibili alle diverse discipline sportive ed attività motorie opportunamente adattate in modo da renderle fruibili e praticabili da parte di soggetti con limitazioni derivanti da eventi patologici acuti o cronici o da cause naturali legate all'età, all'inattività e sedentarietà.

Tali attività avranno quindi lo scopo di diffondere la pratica dell'attività fisica come intervento atto a mantenere, recuperare e migliorare l'efficienza fisica e il proprio stato di salute.

Le suddette attività verranno svolte in forma individuale o di gruppo in ambienti naturali o in luoghi deputati ad attività di socializzazione, fitness o in palestre sotto la supervisione di personale adeguatamente formato. L'Associazione potrà estendere il proprio scopo sociale a tutte le discipline sportive che più si adattano a tali fini, potrà partecipare a gare, tornei, campionati, così come indire gare e manifestazioni, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzando ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport così da contribuire alla formazione psicofisica, sociale e culturale del maggior numero di soggetti possibili.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- a) svolgere attività didattica, anche per istruttori, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva;
- b) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport
- c) avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alla realizzazione e alla gestione di programmi, iniziative e progetti mirati alla divulgazione, alla diffusione, alla formazione e alla pratica, anche

attraverso l'utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione, di tutte le attività che possano contribuire alla promozione, al recupero ed al mantenimento della salute e del benessere psicofisico in sempre più larghe fasce di popolazione;

d) promuovere e gestire iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative, formative atte a soddisfare le esigenze dei soci;

e) sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni aventi scopo analogo o affine, in Italia e all'estero, iniziative intese a promuovere e a sviluppare gli scopi associativi;

f) potrà svolgere attività di organizzazione e gestione di corsi, gare, manifestazioni, stage di carattere sportivo, iniziative di carattere ricreativo e ludico come a titolo di esempio gite, turismo sociale, feste, ecc.

g) svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

A tal fine potrà altresì acquisire, locare o gestire palestre, sale ed ogni altra struttura ed attrezzature idonea alla pratica delle varie attività sportive, occupandosi anche dell'eventuale e/o necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ed attrezzature sportive, potrà intrattenere rapporti con federazioni ed altre associazioni, sia nazionali che estere, aventi scopo analogo o affine.

Infine, in modo non prevalente e complementare alle altre attività istituzionali e a esclusivo scopo di autofinanziamento, l'associazione potrà gestire attività economiche anche di natura commerciale, quali raccolte pubbliche di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nel rispetto della normativa fiscale ed i principi contabili applicabili, ivi compresa l'eventuale tenuta di una contabilità separata

L'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie commerciali, pubblicitarie o editoriali, attività culturali di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità; partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In ogni caso l'Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva a cui intende affiliarsi, del CONI e della legislazione vigente.

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale e delle operazioni ad esso connesse, l'associazione potrà avvalersi dell'attività dei soci, siano in forma libera e non, delle prestazioni retribuite di lavoratori subordinati, parasubordinati, e di lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati, secondo le norme di legge di riferimento.

## **AFFILIAZIONE - FUNZIONAMENTO**

### **Art. 4 – Affiliazione**

L'associazione procederà alla propria affiliazione al C.O.N.I. o ad altra Federazione Sportiva Nazionale o ad altro Ente di Promozione Sportiva. Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme, a ed ai regolamenti della Federazione cui intende affiliarsi e si impegna affinché anche i propri associati le rispettino. Si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

### **Art.5 – Funzionamento**

Tutti i soci hanno uguali diritti, sia di partecipazione alla vita sociale che di voto. L'associazione garantirà la democraticità della struttura, la pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, nonché la gratuità delle stesse, salvo diversa delibera assembleare.

L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità

dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

#### **Art.6 – Durata**

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi che dietro delibera dell'assemblea dei soci e prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

### **SOCI**

#### **Art. 7 – Domanda di ammissione**

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati di ambo i sessi, in possesso di idonei requisiti morali e sociali. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dal genitore o da chi ne fa le veci. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Le domande di ammissione vengono esaminate, approvate o respinte dal Consiglio Direttivo

#### **Art. 8 – Qualifica dei soci**

Le categorie degli associati sono le seguenti:

**Soci Fondatori:** coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'associazione;

**Soci Onorari:** coloro che vengono ammessi nell'associazione per particolari meriti, pur non praticando le attività dell'associazione;

**Soci ordinari:** coloro che pagano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;

**Soci sostenitori:** coloro che pur non svolgendo attività pratica, versano spontaneamente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo;

**Soci praticanti:** coloro che oltre a versare la quota associativa, svolgono una qualsiasi delle attività organizzate dall'associazione

Agli associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

#### **Art. 9 – Quota associativa**

Gli associati sono obbligati al versamento delle quote associative nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli associati in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili, né rivalutabili.

#### **Art. 10 – Obblighi dei soci**

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa annuale o le eventuali quote straordinarie, così come deliberato dal Consiglio Direttivo a norma del presente statuto.

Il mancato versamento della quota associativa potrà essere causa di esclusione dall'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci praticanti saranno tesserati a cura dell'associazione alla Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva alle quali aderirà l'Associazione.

#### **Art. 11 – Decadenza dei soci**

Gli associati cessano di appartenere all'associazione:

1. per recesso o dimissioni volontarie;
2. per esclusione ed espulsione;
3. per mancato pagamento delle quote associative;
4. per decesso.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione.

L'associato è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento delle quota associativa, e di quant'altro deliberato dal Consiglio Direttivo o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza, l'esclusione e l'espulsione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza, di esclusione o di espulsione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato dichiarato decaduto per inadempimento del pagamento delle quote associative, potrà essere riammesso dal Consiglio Direttivo, dietro versamento di una nuova quota d'iscrizione, e di quanto deliberato.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

## **PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

### **Art. 12 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, o in via straordinaria, dai contributi mensili o annuali per la partecipazione alle attività da parte dei soci, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti, dalle sponsorizzazioni ricevute e da eventuali introiti di manifestazioni sportive o di eventuali sottoscrizioni, da eventuali avanzi di gestione accantonati in appositi fondi o riserve.

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile e pertanto i soci non possono richiederne la divisione o pretendere la propria quota.

Il patrimonio dell'associazione è destinato esclusivamente alle attività ed ai fini istituzionali.

### **Art. 13 – Bilancio**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio sociale e finanziario si chiuderà il 31.12.2012. L'assemblea potrà, con apposita delibera motivata, approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandolo ai programmi ed alle attività sociali.

Il Consiglio Direttivo entro il 30 giugno di ogni anno, redige il rendiconto economico finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. Il rendiconto economico-finanziario devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data prevista per l'assemblea di approvazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività direttamente connesse a queste ultime, oppure potrà essere accantonato in appositi fondi o riserve.

Sussiste il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

## **Art. 14 – Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

## **ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA**

### **Art.15 – Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice Presidente;
- il Cassiere;
- il Segretario.

### **Art.16 – Assemblea**

L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

### **Art.17 – Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo in merito al versamento di eventuali quote straordinarie;
- ratifica le delibere di espulsione dei soci;
- delibera e ratifica le delibere del Consiglio Direttivo circa i compensi e/o i rimborsi per le prestazioni rese a favore dell'associazione, sia per le varie attività sociali, che per le cariche istituzionali ricoperte.
- nomina dei membri del Consiglio Direttivo, ed ove necessario del Collegio dei Revisori e del Collegio Arbitrale;
- ratifica la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, dimissionari, decaduto o deceduti, eseguita dallo stesso Consiglio Direttivo, che attingerà dalla graduatoria dei non eletti;
- nomina per elezione – a scrutinio segreto – il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, in sua assenza tali funzioni verranno svolte dal Vice Presidente.

### **Art.19 – Riunione e costituzione dell'Assemblea**

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro il 30 giugno di ogni anno, al termine della stagione sportiva, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale pubblicazione sul sito web dell'associazione, od in alternativa con comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, e/o elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nella convocazione dovrà essere fissata anche la data e l'ora per l'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale e ogni altro contributo deliberato dal Consiglio Direttivo. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

## **Art. 20 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di numero tre Consiglieri ad un massimo di cinque. I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo è comunque composto dal Presidente dell'associazione che lo presiede ed il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili nel tempo.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche con scopo analogo o affine, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere fissate almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno tre consiglieri.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

In caso di decesso, espulsione o recesso di uno dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso provvederà alla sostituzione mediante la nomina del primo dei non eletti e cos' via. Qualora ciò non fosse possibile il Consiglio Direttivo deve convocare immediatamente l'assemblea Ordinaria dei soci, per procedere alla nomina.

#### **Art. 21 – Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica tre anni, ed è rieleggibile. Il Presidente rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

Al Presidente competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo gli atti che modificano la denominazione, la sede e le delibere di scioglimento. Esso cura altresì l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Il Presidente può svolgere altresì le funzioni di Cassiere.

Il Presidente ha la responsabilità legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

#### **Art. 22 – Vice Presidente**

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica tre anni, ed è rieleggibile. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

#### **Art. 23 – Cassiere**

Il Cassiere è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Cassiere si occupa dell'esazione delle quote associative nonché delle quote mensili o annuali deliberate dal Consiglio Direttivo, provvede ad eseguire tutti i pagamenti in nome e per conto dell'Associazione, redige, insieme al Segretario dell'Associazione, il bilancio annuale preventivo e consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea dei soci, e di concerto con il segretario provvede all'esecuzione ed aggiornamento del libro inventari.

#### **Art. 24 – Segretario**

Il Segretario ha il compito di:

- Redige e controfirma i verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- Partecipa in qualità di membro alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- Curare l'aggiornamento annuo dell'elenco dei soci dell'Associazione;
- Curare la custodia dei libri contabili e dei libri sociali (libro soci, libro verbali del Consiglio Direttivo, Libro verbali delle Assemblee dei Soci, libro Inventari);
- Cura la custodia di tutti i documenti e gli atti relativi alla vita dell'Associazione;
- Provvede di concerto con il Cassiere all'esecuzione ed all'aggiornamento del libro inventari;

Si occupa insieme al cassiere della redazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 25 – Decadenza degli organi associativi**

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. Pertanto sarà cura del Vice Presidente provvedere alla convocazione di apposita Assemblea dei Soci, che dovrà procedere alla nomina di tutti gli organi statutari decaduti.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo. In

mancanza di non eletti il Presidente dovrà senza indugio provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, che dovrà procedere alla nomina dell'organo sociale mancante.

#### **Art. 26 – Obblighi di comunicazione**

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate all'Ente Federativo cui l'associazione sarà federata, unitamente a copia del verbale.

### **CONTROVERSIE**

#### **Art.27 – Clausola compromissoria**

I soci sono tenuti ad osservare i regolamenti dell'associazione ed il presente statuto. Devono inoltre accettare la giustizia associativa e quella sportiva. L'inosservanza di tali disposizione porta all'adozione di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo, fino all'espulsione del soci.

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale, formato da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

Nel caso, nonostante il giudizio del collegio Arbitrale, risulti comunque necessario adire all'Autorità Giudiziaria, essa si intende si d'ora quella della circoscrizione del Tribunale di Roma.

#### **Art.28 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme in materia dettate dal Codice Civile.

Roma, lì 14/07/2012